

**Avviso di notifica per pubblici proclami per l'integrazione del contraddittorio tramite inserzione sul sito web del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima bis del Tar Lazio, Roma, pubblicata in data 9.05.2019, n. 05815/2019 (nrg. 01789/2019)**

Il sottoscritto Avv. Giorgio Nucaro Amici (C.F. NCRGRG70T01C352W, pec giorgionucaroamici@ordineavvocatiroma.org), congiuntamente ed anche disgiuntamente all'Avv. Massimo Nucaro Amici (C.F. NCRMSM70T01C352M, pec massimonucaroamici@ordineavvocatiroma.org), entrambi con studio in Roma in viale Ippocrate n. 33, difensori del Signor **DELL'AVERSANA RAFFAELE** (C.F. DLLRFL95L04A512R), nato a Aversa (CE) il giorno 04.07.1995 e residente a Parete (CE), Via G. Marconi, n. 108, ricorrente nella causa pendente avanti alla Sezione I bis del Tar Lazio – Roma, con il nrg. 01789/2019,

**contro** MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12 Roma e COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Suo legale rappresentate pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12 Roma;

**contro** COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO - COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12 Roma;

**e nei confronti di** Sigg.ri DOMENICO BUONO, residente a Maddaloni (CE), Via Cucciarella n. 61, c.a.p. 81024, FRANCESCO STASSANO, residente a Casoria (NA) Via Torella Marcantonio, n. 11, c.a.p. 80026 - controinteressati;

procede, in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima bis del Tar Lazio, Roma, pubblicata in data 09.05.2019, n. 05815/2019 (nrg. 01789/2019) alla notifica per pubblici proclami per l'integrazione del contraddittorio.

### **Si precisa quanto segue**

**a) Autorità Giudiziaria adita**

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede Roma

**b) Ricorrente**

Raffaele Dell'Aversana

**c) Numero di registro generale ricorso**

nrg. 01789/2019

**d) Estremi provvedimenti impugnati**

e) giudizio di inidoneità agli accertamenti medici, all'esito della domanda per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4 serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018, per la seguente causa: “ *ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato LI poichè gli è stato riscontrato la seguente diagnosi: esiti di ricostruzione legamento crociato anteriore sinistro con meniscectomia parziale del ginocchio sinistro (cod. 209), provvedimento notificato in data 15 novembre 2018 espresso dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e di tutti gli atti e provvedimenti comunque anteriori, contestuali, successivi, connessi e/o collegati, comunque noti ed ignoti, unitamente alle graduatorie finali di merito,*

ed alla graduatoria per concorrenti vfp1 di merito, tutte di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 approvato con decreto del 13 dicembre 2018, a firma del Gen. C.A. Giovanni Nistri.

**f) Sunto del ricorso R.G. 01789/2019 pendente davanti alla Sezione I bis del Tar Lazio – Roma**

Con ricorso introduttivo, notificato in data 12.01.2019, ed iscritto al nrg. 01789/2019, il Sig. Raffaele Dell'Aversana ha adito l'Ill.mo TAR Lazio, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni, di seguito ritrascritte : *“Si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, fissata la Camera di Consiglio ed udito il proprio difensore, voglia : 1) In via preliminare, sospendere gli effetti esecutivi, nonchè l'esecuzione del giudizio di inidoneità notificato in data 15 novembre 2018 espresso dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e di tutti gli atti e provvedimenti comunque anteriori, contestuali, successivi, connessi e/o collegati, comunque noti ed ignoti, unitamente alle graduatorie finali di merito, ed alla graduatoria per concorrenti vfp1 di merito, tutte di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 approvato con decreto del 13 dicembre 2018, a firma del Gen. C.A. Giovanni Nistri, come in epigrafe precisati, con l'effetto di ammettere il ricorrente a nuovi accertamenti medici e quindi a nuova visita medica con altra Commissione medica, per consentire la riformulazione del giudizio espresso nei confronti del ricorrente sotto il profilo sanitario nella parte in cui s'impugna, onde consentire alla stessa – nelle more della decisione del merito - la prosecuzione delle prove ulteriori finalizzate al reclutamento ed incorporamento; 2) Nel merito, annullare il giudizio di inidoneità, del provvedimento notificato in data 15 novembre 2018 e degli atti, come suindicati per i motivi di cui sopra e di tutti gli atti e provvedimenti*

*comunque anteriori, contestuali, successivi, connessi e/o collegati, comunque noti ed ignoti, unitamente alle graduatorie finali di merito, ed alla graduatoria per concorrenti vfp1 di merito, tutte di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 approvato con decreto del 13 dicembre 2018, a firma del Gen. C.A. Giovanni Nistri; 3) Vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria Si chiede che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito ordini l'acquisizione del fascicolo personale riguardante il ricorrente, in possesso dell'Amministrazione e della relativa documentazione sanitaria acquisita relativamente agli accertamenti psicofisici svolti in sede di concorso. Si chiede la nomina di un CTU medico chirurgo esperto in Ortopedia e Traumatologia, ai sensi dell'art. 67 d.lgs 104/2010 per l'accertamento delle condizioni del ricorrente relativamente a quello relativo all'accertamento del funzionamento dell'apparato locomotore inferiore e per quanto di competenza".*

In particolare, con il ricorso introduttivo già iscritto al ruolo al nrg. 01789/2019, il Sig. Dell'Aversana ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del giudizio di inidoneità agli accertamenti medici, all'esito della domanda per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4 serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018, per la seguente causa: *" ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato LI poichè gli è stato riscontrato la seguente diagnosi: esiti di ricostruzione legamento crociato anteriore sinistro con meniscectomia parziale del ginocchio sinistro (cod. 209), provvedimento notificato in data 15 novembre 2018 (doc.1) espresso dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e di tutti gli atti e provvedimenti comunque anteriori, contestuali, successivi, connessi e/o collegati, comunque noti ed ignoti unitamente alle*

graduatorie finali di merito, ed alla graduatoria per concorrenti vfp1 di merito, tutte di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 approvato con decreto del 13 dicembre 2018, a firma del Gen. C.A. Giovanni Nistri.

I motivi a sostegno del proposto ricorso introduttivo sono i seguenti, di seguito indicati :

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Con tale motivo il ricorrente ha lamentato che il giudizio di inidoneità espresso è il frutto di un palese errore per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta, in cui è incorsa la Commissione giudicatrice, e privo di quella congrua motivazione richiesta dalla legge e comunque censurabile sotto il profilo della ragionevolezza delle valutazioni effettuate e dei canoni di logicità (anche in considerazione della storia clinica del ricorrente e della documentazione sanitaria allegata al ricorso, nonché della complessiva storia militare del ricorrente e dell'attuale inquadramento nel Reggimento Bersaglieri, corpo scelto dell'Esercito che utilizza i vari reparti anche e soprattutto di corsa).

Il ricorrente ha dunque contestato quanto espresso nel giudizio di inidoneità.

L'Amministrazione resistente, nell'esprimere il giudizio impugnato ha inteso richiamare, a fondamento dello stesso, la Direttiva Tecnica del 4 giugno 2014 in allegato al D.M. pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr. 131 del 09 giugno 2014, riguardante l'accertamento delle imperfezioni /infermità che sono causa di non

idoneità al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

Nel ricorso si è affermato che la motivazione indicata per esteso in coefficiente 3, che ha impedito al ricorrente di poter proseguire nelle prove, benché connessa con la descrizione dei requisiti, vizi o imperfezioni, come indicati nella citata disposizione normativa e direttiva, se letta congiuntamente agli ulteriori coefficienti numerici e relative descrizioni, unitamente alla motivazione finale, si ritiene che non costituiscano da soli elementi sufficienti a far ritenere la correttezza dell'iter logico seguito e quali siano state le ragioni che hanno portato a diagnosticare l'imperfezione indicata (che è stata espressamente contestata) e quindi ad esprimere il giudizio negativo da parte del Centro di Selezione, al momento della formazione del profilo sanitario del ricorrente.

Relativamente al profilo sanitario indicato ed alla motivazione espressa, il giudizio espresso dal Centro di Selezione si risolve in espressioni del tutto generiche, imprecise, prive di una corretta motivazione e comunque contraddittorie se correlate alle descrizioni di cui agli ulteriori coefficienti e a quanto previsto dal D.T. 04/06/2014 richiamato.

Nel ricorso si è affermato che il Centro di selezione, pur utilizzando una scala di valori numerici per determinare la condizione psicofisica del ricorrente nel caso specifico ha indicato un coefficiente, richiamando la sola Direttiva indicata, ma non motivando in modo sufficiente a chiarire l'iter logico usato dall'amministrazione stessa per determinare il giudizio valutativo espresso nei confronti del ricorrente.

Si evidenzia, poi, come il giudizio valutativo espresso si pone in contraddizione con altra certificazione medica del Dottor Rosito Alfonso del giorno 21.11.2018 il

**quale espressamente dichiara che “l’intervento di ricostruzione eseguito in data 25/10/2013 ha avuto una ottima evoluzione ed allo stato il paziente gode di perfetta salute ....”.** Ciò trova conferma nella storia clinica e militare del ricorrente, il quale annualmente è sottoposto a visita medica, presso il Reggimento Bersaglieri di appartenenza: in particolare, da scheda anagrafica personale relativa all’anno 2018 risulta una idoneità completa al servizio, anche in missioni all’estero (**impiego in OTHE, ossia in teatro operativo all’estero**), pur se è indicata una anamnesi remota relativa a lesione crociato anteriore e regolarizzazione menisco laterale sx (risalente comunque al 2013 e quindi ampiamente superato).

Inoltre, da scheda individuale di controllo dell’efficienza operativa del giorno 31.10.2018 del Reggimento Bersaglieri “Kurka”, risulta che il ricorrente ha superato le prove di efficienza operativa, tra cui sono inserite la corsa piana di 3000 metri e la marcia zavorrata di 10 km..

E’ stato illustrato nel ricorso che il ricorrente ha avuto l’elogio del 26 gennaio 2018, nell’inquadramento della compagnia Ardita del Reggimento Bersaglieri di appartenenza **o la partecipazione alle operazioni di “Strade sicure” a Trapani.**

Le conclusioni cui perviene l’Amministrazione si pongono, dunque in netto contrasto con la carriera militare illustrata e con la documentazione sanitaria e militare in atti. Qualora vi fosse stata una reale patologia, anche se di grado lieve, sarebbe sicuramente emersa sin dall’iniziale incorporazione, sia nella carriera militare successiva presso i Bersaglieri. Inoltre, ciò si pone in contrasto con lo stato generale di salute del ricorrente, come da certificato medico. Da tutto ciò emerge che il ricorrente è idoneo al servizio presso i Carabinieri.

**Il giudizio di inidoneità fondato sulla motivazione indicata è in contrasto con gli accertamenti che lo stesso ricorrente ha svolto;** non è stata riscontrata l'esistenza della patologia contestata.

Nel corpo del ricorso è stata inoltre formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi, dell'esecuzione del provvedimento impugnato, affermando come il giudizio di inidoneità espresso dal Centro di Selezione non solo impedisce al ricorrente di poter proseguire nelle prove, ma altresì costituisce preclusione per accedere, in modo permanente, alla carriera militare ambita nell'Arma dei Carabinieri. Da cui la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, con il conseguente riesame del profilo sanitario del ricorrente finalizzato all'ammissione del ricorrente.

Dall'illegittimità del giudizio di inidoneità, discende l'illegittimità delle graduatorie di merito definitive impuginate.

Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha dunque chiesto :

- 1) **In via preliminare, sospendere** gli effetti esecutivi, nonché l'esecuzione del giudizio di inidoneità notificato in data 15 novembre 2018 espresso dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e di tutti gli atti e provvedimenti comunque anteriori, contestuali, successivi, connessi e/o collegati, comunque noti ed ignoti, unitamente alle graduatorie finali di merito, ed alla graduatoria per concorrenti vfp1 di merito, tutte di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 approvato con decreto del 13 dicembre 2018, a firma del Gen. C.A. Giovanni Nistri, come in epigrafe precisati, con l'effetto di ammettere il ricorrente a nuovi accertamenti medici e quindi a nuova visita medica con altra Commissione medica, per consentire la



riformulazione del giudizio espresso nei confronti del ricorrente sotto il profilo sanitario nella parte in cui s'impugna, onde consentire alla stessa – nelle more della decisione del merito - la prosecuzione delle prove ulteriori finalizzate al reclutamento ed incorporamento;

- 2) Nel merito, annullare il giudizio di inidoneità, del provvedimento notificato in data 15 novembre 2018 e degli atti, come suindicati per i motivi di cui sopra e di tutti gli atti e provvedimenti comunque anteriori, contestuali, successivi, connessi e/o collegati, comunque noti ed ignoti, unitamente alle graduatorie finali di merito, ed alla graduatoria per concorrenti vfp1 di merito, tutte di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 approvato con decreto del 13 dicembre 2018, a firma del Gen. C.A. Giovanni Nistri,;
- 3) Vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via istruttoria : il ricorrente ha richiesto che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito nomini un CTU medico chirurgo esperto in Ortopedia e Traumatologia, ai sensi dell'art. 67 d.lgs 104/2010 per l'accertamento delle condizioni del ricorrente relativamente a quello relativo all'accertamento del funzionamento dell'apparato locomotore inferiore e per quanto di competenza.

#### **g) Stato del giudizio**

La Sezione I Bis del Tar Lazio – Roma, con ordinanza collegiale istruttoria n. 3206/2019 pubblicata in data 12.03.2019 ha disposto la verifica, formulando il seguente quesito : *“il verificatore dovrà accertare, in particolare, l'esistenza, o meno, di “esiti di ricostruzione legamento crociato anteriore sinistro con meniscectomia parziale del ginocchio sinistro (cod. 209)” per cui è prevista la non idoneità ai sensi della direttiva tecnica approvata con decreto giugno 2014”.*

Il verificatore concludeva nel senso “*dell’insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la suindicata inidoneità, attribuendo un coefficiente del profilo LI pari a 2 con cod. 208 (gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo – legamentose delle grandi articolazioni – ginocchio e spalle – in assenza di instabilità articolare e di disturbi morfo- funzionali) ai sensi della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare approvata con D.M. 04.06.2014, compatibile con la prosecuzione dell’iter concorsuale*”.

Tenutasi l’udienza camerale in data 6.05.2019, con successiva ordinanza n. 05815/2019 pubblicata in data 09.05.2019 (nrg. 01789/2019), il Tar Lazio – Roma, sezione I Bis, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Amministrazione, con fissazione per il prosieguo per la camera di consiglio del 12 luglio 2019”.

Il termine per provvedere alla pubblicazione è quello di **giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della suindicata ordinanza (avvenuta in data 9.05.2019)**, con termine per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici).

#### **h) Indicazione nominativa dei controinteressati**

I controinteressati destinatari del presente avviso di notifica per pubblici proclami sono tutti i soggetti nominativamente indicati nelle graduatorie finali di merito , **ed alla graduatoria per concorrenti vfp1 di merito, tutte di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 approvato con decreto del 13 dicembre 2018, a firma del Gen. C.A. Giovanni Nistri, che si allegano al presente avviso.**

## **Pubblicazione del presente avviso di integrazione del contraddittorio**

Il presente avviso di notifica per l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami è pubblicato sul sito internet del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima bis del Tar Lazio, Roma, del 09.05.2019, n. 05815/2019 (nrg. 01789/2019), al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, lì 20.05.2019

Avv. Giorgio Nucaro Amici

Avv. Massimo Nucaro Amici